TRASFORMAZIONE IN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO DELL'AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Art. 12

Esenzione fiscale

Tutti gli atti di acquisizione del patrimonio dell'AAAVTAG connessi con la trasformazione di cui all'articolo 1 sono esenti da imposte e tasse.

Versione in vigore dal 23 settembre 1996, non più in vigore dal 23 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
Estremi	Decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490
Capo	II — Norme transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-in-ente-di-diritto-pubblico-economico-dell-azienda-490-1996/art-12-esenzione-fiscale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it